

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

**VENDITA RIFIUTI COSTITUITI DA BATTERIE E
ACCUMULATORI AL PIOMBO, CODICI CER
200133 E 160601, COMPRESIVA DI SERVIZIO DI
RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA PRESSO
IMPIANTI DI RECUPERO**

ART. 1 – Oggetto della procedura	3
ART. 2 – Descrizione della procedura	3
ART. 3 - Aggiudicazione e corrispettivo	5
ART. 4 – Durata della procedura	6
ART. 5 - Documenti che fanno parte del contratto	6
ART. 6 – Stipulazione contratto.....	6
ART. 7 – Requisiti di partecipazione	7
ART. 8 - Eventuali modifiche e variazioni nella gestione della procedura.....	7
ART. 9 – Oneri a carico della Ditta affidataria.	7
ART. 10 – Obblighi e responsabilità della Ditta affidataria.....	7
ART. 11 – Riferimento a leggi e regolamenti	9
ART. 12 – Pagamenti e tracciabilità	9
ART. 13 - Subappalto.....	9
ART. 14 – Garanzie di buona esecuzione del servizio.....	9
ART. 15 – Accettazione dell’esecuzione del servizio.....	10
ART. 16 – Penali	10
ART. 17 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva	11
ART. 18 – Responsabilità e polizze assicurative	11
ART. 19 – Facoltà di recesso	11
ART. 20 – Risoluzione del contratto.....	11
ART. 21 – Disposizioni	12
ART. 22 – Fallimento o morte della Ditta affidataria o variazione della ragione sociale	12
ART. 23 – Osservanza di leggi e decreti	12
ART. 24 – Protezione dei dati personali	13
ART. 25 - Accettazione del Foglio Patti e Condizioni.....	13
ART. 26 – Definizione delle controversie.....	13
ART. 27 - Allegati.....	13

ART. 1 – Oggetto della procedura

L'AnconAmbiente S.p.A., in qualità di gestore del servizio pubblico dei rifiuti urbani, ha scelto di avvalersi dell'attività di terzi per garantire l'alienazione e le connesse operazioni di raccolta e trattamento delle batterie e accumulatori al piombo, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 188/2008 e s.m.i..

In particolare, la tipologia di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori al piombo, stoccati presso i Centri di raccolta di Ancona, Fabriano e Sassoferrato, sono classificati, ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con il codici CER 200133, mentre i rifiuti prodotti da attività di officina e stoccati in deposito temporaneo presso la sede aziendale di Via del Commercio, 27 – Ancona, sono classificati ai sensi del medesimo decreto, con il codice CER 160601.

La produzione dei rifiuti annuale stimata, divisa per ciascun CdR e Codice CER, è riportata nel dettaglio che segue:

CODICE CER 200133:

COMUNE	QUANTITATIVO STIMATO (tonn.)	MODALITA' DI STOCCAGGIO
Ancona	40	Messa in riserva R13
Fabriano	6,5	Gestione secondo D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.
Sassoferrato	6	Gestione secondo D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.
Cerreto D'Esì	4,5	Gestione secondo D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.
Serra de Conti	4,5	Gestione secondo D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.

CODICE CER 160601:

LUOGO DI PRODUZIONE	QUANTITATIVO STIMATO (tonn.)
Via del Commercio, 27 - Ancona	2,5

La Ditta affidataria del servizio dovrà garantire il ritiro, trasporto e consegna dei rifiuti sopra indicati presso impianti di trattamento autorizzati al loro recupero, accollandosi i relativi oneri di spesa.

Ai fini della formulazione dell'offerta, pertanto, la Ditta interessata dovrà provvedere alla fornitura, presso tutti i Centri di raccolta, in comodato d'uso gratuito e al successivo posizionamento di numero 3 unità di carico, più un'ulteriore unità di carico presso il deposito temporaneo effettuato per il Codice CER 160601, per consentire l'ottimizzazione della successiva fase di trasporto.

Le unità di carico dovranno essere in buono stato e non danneggiate, di volumetria adeguata alle reali potenzialità di stoccaggio e in linea con le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Saranno a carico della Ditta affidataria gli oneri relativi alla fornitura, posizionamento e bonifica dei contenitori, oltreché la sostituzione per normale usura o danneggiamento accidentale. Tale sostituzione dovrà essere effettuata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della relativa segnalazione.

ART. 2 – Descrizione della procedura

I rifiuti di batterie e accumulatori al piombo gestiti dalla scrivente azienda provengono dal conferimento diretto dei cittadini presso ciascun CdR ovvero dalla raccolta dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o private a uso pubblico e dall'attività di manutenzione dei mezzi aziendali effettuata presso l'officina di AnconAmbiente S.p.A.

A fronte dell'emissione della richiesta di ritiro dei rifiuti costituiti da batterie e accumulatori al piombo in giacenza presso i CdR e l'officina, come sopra individuati, la Ditta affidataria dovrà garantire l'esecuzione del prelievo entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta di ritiro.

In osservanza a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative, l'AnconAmbiente S.p.A., per ciascuna tipologia di rifiuti pericolosi oggetto di ritiro e trasporto, dovrà provvedere alla tenuta e alla compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e alla trasmissione annuale del MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale). In base all'art. 6, comma 3, del DL Semplificazioni dal 1° gennaio 2019 e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero, i soggetti obbligati all'iscrizione al "ex" SISTRI dovranno garantire la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti (artt. 188-190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010).

Quando previsto dalle vigenti disposizioni legislative, ogni documento di trasporto recherà le integrazioni previste dall'Accordo ADR, con particolare riferimento a quanto stabilito dal punto 5.4.1.1.3 del citato accordo.

Sarà, invece, onere del trasportatore consegnare al conducente le istruzioni scritte, di cui al punto 5.4.3 dell'Accordo stesso.

Sarà, tuttavia, obbligo sia di AnconAmbiente S.p.A. che la Ditta aggiudicataria rispettare tutte le altre prescrizioni previste dalla normativa di cui all'Accordo ADR 2021, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: imballaggi conformi, mezzi idonei provvisti della prevista etichettatura e segnalazione, formazione del personale impiegato, CFP dei conducenti in corso di validità, equipaggiamento e condizioni di esercizio dei veicoli, ecc..., anche se qui non richiamate esplicitamente.

La Ditta aggiudicataria è tenuta alla restituzione della copia del formulario compilato e regolarmente timbrato e firmato e alla chiusura della Scheda Area Movimentazione. Solamente il regolare completamento di tale fase costituisce titolo per la fatturazione del servizio reso.

I suddetti documenti di trasporto saranno compilati indicando l'AnconAmbiente S.p.A. come "Produttore/Detentore", la Ditta incaricata del trasporto come "Trasportatore" e l'impianto di destinazione finale come "Destinatario".

Qualora la Ditta aggiudicataria volesse avvalersi di trasportatori terzi, il Formulario di Identificazione Rifiuto dovrà riportare il trasportatore terzo alla voce "Trasportatore", mentre la Ditta aggiudicataria sarà indicata nelle annotazioni come "Intermediario" senza detenzione.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario integrasse la fattispecie di "Intermediario" dovrà obbligatoriamente essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 Classe F o superiore, per trasportare i rifiuti con Codice CER 200133 e Categoria 5 Classe F o superiore, per trasportare i rifiuti con Codice CER 160601 presso gli impianti di destinazione finale, secondo quanto disposto dall'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, con le modalità stabilite dal D.M. 3 giugno 2014, n.120, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Le iscrizioni alle Categorie e Classi, come sopra riportate, sono richieste in ragione dei quantitativi dei Codici CER per i quali effettuare il servizio di ritiro, trasporto e conferimento presso impianti di recupero autorizzati, in ragione di quanto stabilito dalla Tabella D5 della Delibera n. 5 del 03/11/2016 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Presso l'impianto di destinazione dovrà essere disponibile una pesa per procedere alla pesatura di tutti i mezzi che conferiscono. La Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di aver sottoposto la pesa a bollatura metrica in corso di validità. Il Committente si riserva di richiedere la documentazione relativa all'impianto di pesatura ed alla sua taratura periodica. Tutte le operazioni di selezione dovranno essere effettuate utilizzando le migliori tecniche ed attrezzature disponibili.

Tutti i carichi conferiti dovranno essere ricevuti e presi in consegna con immediatezza e dovrà essere garantito lo scarico presso l'impianto autorizzato e indicato dalla Impresa appaltatrice in sede di gara nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza e con particolare attenzione ai rischi da interferenza tra il trasportatore e l'impianto di ricevimento secondo quanto previsto dall'art. 26 del Dlgs. 81/08 e s.m.i. per i quali ci si dovrà attenere alle procedure interne vigenti nell'impianto di ricevimento.

Le operazioni di prelievo dei rifiuti dovranno essere effettuate da personale specializzato dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale in funzione del grado di pericolosità del prodotto da ritirare e, se si presentasse il caso, secondo le prescrizioni regolate dall'Accordo ADR.

A ciascuna quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuto dovrà essere allegata copia dello scontrino di pesatura relativo a ogni carico in ingresso impianto.

Le iscrizioni alle Categorie e Classi, come sopra riportate, sono richieste in ragione dei quantitativi dei Codici CER per i quali effettuare il servizio di ritiro, trasporto e conferimento presso impianti di recupero autorizzati, in ragione di quanto stabilito dalla Tabella D5 della Delibera n. 5 del 03/11/2016 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Gli impianti di destinazione finale dovranno essere autorizzati ai sensi di quanto previsto al Capo IV, articoli 208 e 209, alle operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il servizio erogato dall'Impresa affidataria del servizio dovrà essere attivato entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del contratto.

La Ditta affidataria dovrà strutturare il proprio servizio di ritiro tenendo conto dei seguenti orari indicati da AnconAmbiente S.p.A:

CENTRO DI RACCOLTA E RIFIUTI DA OFFICINA	GIORNI DI RITIRO	ORARIO	
		mattina	pomeriggio
ANCONA	lunedì	08.00 – 12.00	14.00 – 17.00

	martedì	08.00 – 12.00	14.00 – 17.00
	mercoledì	08.00 – 12.00	14.00 – 17.00
	giovedì	08.00 – 12.00	14.00 – 17.00
	venerdì	08.00 – 12.00	14.00 – 17.00
	sabato	08.00 – 12.00	14.00 – 17.00

Si specifica che i rifiuti ritirati presso il CdR di Ancona dovranno essere conferiti presso impianti autorizzati alle idonee operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i ovvero ad una delle operazioni previste a seguito della messa in riserva R13 effettuata presso il CdR di Ancona.

Non sarà, pertanto, consentito un successivo conferimento ad impianto autorizzato per operazioni di messa in riserva R13.

CENTRO DI RACCOLTA	GIORNI DI RITIRO	ORARIO	
		mattina	pomeriggio
FABRIANO	lunedì	08.00 – 12.00	chiuso
	martedì	chiuso	14.00 – 17.00
	giovedì	chiuso	14.00 – 17.00
	sabato	08.00 – 12.00	chiuso

CENTRO DI RACCOLTA	GIORNI DI RITIRO	ORARIO	
		mattina	pomeriggio
SASSOFERRATO	lunedì	08.00 – 12.00	chiuso
	martedì	chiuso	16.00 – 19.00
	giovedì	chiuso	16.00 – 19.00
	venerdì	08.00 – 12.00	chiuso
	sabato	08.00 – 12.00	chiuso

Il servizio di trasporto include:

- il prelievo dei rifiuti dai contenitori e il riposizionamento dei contenitori vuoti;
- il trasporto a destinazione dei rifiuti costituiti da batterie e accumulatori al piombo ad impianti di destinazione all'uso autorizzati.

L'Impresa affidataria del servizio dovrà disporre della necessaria attrezzatura e del personale operativo idonei ad assicurare il servizio. Il servizio dovrà essere svolto in modo da non deteriorare le piazzole di sosta e senza insudiciare i piazzali e le strade, sia interne all'impianto che esterne. Il servizio dovrà essere eseguito con tutte le accortezze atte ad evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti e preservando l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente.

Il trasporto dovrà avvenire attraverso gli itinerari più brevi e veloci, concordati con AnconAmbiente S.p.A., ed entro i tempi massimi di percorrenza prestabiliti.

Il Trasportatore, per ognuno dei veicoli impiegati, dovrà essere in possesso delle coperture assicurative per Responsabilità Civile Autoveicoli e Responsabilità Civile Terzi.

Il Trasportatore, inoltre, dovrà rispettare gli obblighi e i vincoli imposti dalla normativa ADR sul trasporto di merci pericolose e di tutte le relative informazioni, formazioni e comunicazioni, con particolare attenzione a quanto riportato al punto 1.4.2.2 dell'Accordo ADR.

ART. 3 - Aggiudicazione e corrispettivo

L'aggiudicazione avrà luogo con il criterio della migliore offerta percentuale sulla quotazione media ufficiale del piombo, rilevata nel mese precedente a quello di ritiro, presso il London Metal Exchange, tenuto conto che si stima un conferimento triennale di batterie e accumulatori al piombo di circa 192 tonnellate.

Tutte le operazioni inerenti il servizio (recupero, trasporto, spostamento scarrabili, ecc.) dovranno essere incluse nel prezzo offerto.

Si precisa che:

- non sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite;

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dal punto di vista tecnico e contenga una quotazione economica ritenuta accettabile per l'AnconAmbiente e corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente Foglio Patti e Condizioni;
- in caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio;
- in caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l'appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore.

Non saranno ritenute valide le offerte presentate fuori dal termine assegnato nella richiesta di offerta, mentre quelle che conterranno condizioni diverse da quelle prescritte dal presente Foglio Patti e Condizioni saranno ritenute nulle.

L'AnconAmbiente si riserva altresì la facoltà di non procedere ad alcun affidamento qualora, a suo insindacabile giudizio, le risultanze della procedura non fossero soddisfacenti o intervenissero difficoltà od impedimenti di qualsiasi genere; in tali eventualità la Ditta non potrà vantare alcun diritto a risarcimento e/o indennizzi.

Si specifica che i costi della sicurezza relativi al DUVRI sono stimati pari a zero.

Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, dovessero subire delle variazioni, l'AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che la Ditta affidataria possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d'ora di rinunciare.

Per l'espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008 in dette aree sono valutati pari a zero.

Qualora fosse necessario per il personale (anche della rete assistenziale) della Ditta affidataria recarsi presso le sedi aziendali di AnconAmbiente S.p.A., viene comunque indicato di attenersi a quanto segue:

- 1) rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali;
- 2) procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni;
- 3) prestare la massima attenzione ai veicoli in transito;
- 4) non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste.

ART. 4 – Durata della procedura

La validità del contratto avrà una durata massima di 36 (trentasei) mesi dal perfezionamento del contratto.

Alla scadenza, la Ditta affidataria è tuttavia tenuta alla prosecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'AnconAmbiente S.p.A. sino all'affidamento del medesimo servizio alla successiva Ditta affidataria della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

L'AnconAmbiente S.p.a. si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga per ulteriori anni 2 (due) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e tale facoltà verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di convenienza e pubblico interesse.

ART. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante del contratto d'appalto:

- a) tutta la documentazione di gara, il presente Foglio Patti e Condizioni e relativi Allegati;
- b) l'offerta della Ditta affidataria corredata da tutti i documenti richiesti nel presente Foglio Patti e Condizioni;
- c) documenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 6 – Stipulazione contratto

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara.

E' facoltà dell'AnconAmbiente S.p.A. procedere in via d'urgenza, all'assegnazione del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Qualora la Ditta affidataria non dovesse presentare, entro i termini stabiliti, tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, l'AnconAmbiente S.p.A. riterrà la Ditta decaduta dall'assegnazione del servizio, con le relative conseguenze. Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra l'AnconAmbiente S.p.A. e la Ditta affidataria, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d'uso a carico dell'appaltatore stesso.

ART. 7 – Requisiti di partecipazione

La Ditta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- requisiti indicati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e aver adempiuto agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- requisiti di iscrizione, per il soggetto Trasportatore, indicati all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con le modalità intraviste dal D.M. 3 giugno 2014, n.120, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 Classe F o superiore, per il trasporto dei rifiuti con Codice CER 200133 e Categoria 5 Classe F o superiore, per il trasporto dei rifiuti con Codice CER 160601 presso gli impianti di destinazione finale;
- requisiti stabiliti dalla normativa ADR in corso di validità;
- requisiti di autorizzazione, accesso e capienza di conferimento, per il soggetto Destinatario, dell'intera partita dei rifiuti di batterie e accumulatori di cui all'arti. 1 presso impianti di destinazione finale, indicati al Capo IV, articoli 208 e 209, per le operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- requisito di adesione in attuazione delle disposizioni previste agli artt. 188-bis e 188-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con le modalità regolamentate dal D.M. 78/2016 e la piena operatività prevista dalla Legge 19/2017;
- requisiti di iscrizione, per l'eventuale soggetto Intermediario, indicati all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con le modalità indicate dal D.M. 3 giugno 2014, n.120 all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 8, classe F o superiore, o ad un registro equivalente per le ditte aventi sede in altro stato aderente alla UE. Nel caso di ricorso all'istituto del subappalto la Ditta affidataria dovrà essere iscritta.

L'iscrizione alla Categoria 8 viene richiesto come requisito obbligatorio solo nel caso in cui la Ditta appaltatrice intenda procedere al subappalto dell'attività di trasporto dei rifiuti entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura comporterà la non ammissione alla procedura stessa.

ART. 8 - Eventuali modifiche e variazioni nella gestione della procedura

Qualora nel corso di esecuzione del contratto di servizio, si rendesse necessario procedere a modifiche della procedura per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, l'AnconAmbiente S.p.A. potrà apportare modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione. Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dalla Ditta affidataria, se non sarà preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta in favore della Ditta affidataria e ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico della Ditta affidataria, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 9 – Oneri a carico della Ditta affidataria.

Il servizio, come definito all'Art. 1, dovrà essere eseguito a perfetta "regola d'arte" nelle modalità descritte all'Art. 2 "Descrizione della procedura", non solo per quanto riguarda le modalità di esecuzione, ma anche per la qualità e le caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature.

ART. 10 – Obblighi e responsabilità della Ditta affidataria.

La Ditta è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di incarico e della perfetta esecuzione e riuscita dei servizi affidati, restando espressamente inteso che le prescrizioni contenute nel presente atto sono dalla Ditta affidataria riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e che pertanto la loro osservanza non limita né riduce la responsabilità della Ditta medesima.

La presenza, nella sede da cui prelevare i rifiuti oggetto del servizio, del personale della AnconAmbiente S.p.A. non limita né riduce la responsabilità della Ditta, che resta piena ed incondizionata.

La Ditta sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni arrecati alla AnconAmbiente S.p.A. e a terzi in dipendenza ed in occasione dell'esecuzione dei servizi ed a sollevare l'AnconAmbiente S.p.A. da ogni relativa richiesta, nonostante l'obbligo della Ditta stessa ad ottemperare agli ordini emanati dalla AnconAmbiente S.p.A..

La Ditta assume ogni responsabilità per tutta l'attività relativa al carico, trasporto e conferimento finale dei rifiuti, ed ogni altra attività esercitata in esecuzione della presente procedura di scelta del contraente, sollevando l'AnconAmbiente S.p.A. da ogni responsabilità anche parziale o sussidiaria.

La Ditta è responsabile verso l'AnconAmbiente S.p.A. del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il volume di rifiuti avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti adibiti al servizio.

La Ditta si obbliga all'assolvimento di tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali che sono a proprio carico, sola ed esclusiva responsabile.

La Ditta si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, la documentazione relativa ai pagamenti dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al personale adibito al servizio.

La Ditta dovrà condurre il servizio con personale tecnico ed operativo di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alla perfetta e tempestiva esecuzione del servizio richiesto dalla AnconAmbiente S.p.A..

L'AnconAmbiente S.p.A. avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio dei dipendenti della Ditta per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti.

Resta stabilito che ogni atto di procura, pignoramento, sequestro e simili dovrà essere notificato, nelle forme di legge, alla AnconAmbiente S.p.A..

La Ditta è tenuta:

- a comunicare le informazioni di cui all'articolo 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro con l'obbligo di applicare nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali e dagli accordi integrativi locali;
- all'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l'adeguata formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dei servizi presenta nelle varie fasi, la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.

Oltre a quanto prescritto specificatamente, sarà a totale carico della Ditta affidataria:

- l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per assicurare il traffico stradale e per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, di ogni eventuale danno a persona ed a cose la Ditta affidataria sarà unica responsabile sia penalmente sia civilmente;
- tutte le imposte, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate in relazione al servizio da eseguire;
- tutte le spese relative alla riparazione di eventuali danni che si verificassero durante l'esecuzione del servizio, tutte le opere provvidenziali, dovendo la Ditta, anche senza specifiche disposizioni dell'AnconAmbiente S.p.A. adottare, a sua cura e spese tutte le precauzioni normativamente previste per evitare danni a persone, animali e cose.

AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto qualora eventuali provvedimenti autorizzativi dovessero venire a mancare alla Ditta affidataria e impedissero la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In tal caso verrà erogato all'AnconAmbiente S.p.A. il corrispettivo relativo ai quantitativi effettivamente e regolarmente resi fino alla data di risoluzione del contratto.

Nell'espletamento delle operazioni sopra indicate ed in particolare nelle operazioni di recupero dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le disposizioni imposte dalle leggi (Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. e relative norme di attuazione e Leggi Regionali vigenti), dai regolamenti, nonché dal Codice della Strada, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati al servizio.

Qualsiasi divergenza o contestazione fra la Ditta affidataria e AnconAmbiente S.p.A. nell'applicazione del contratto non darà diritto alla Ditta di sospendere o ritardare i servizi né titolo a giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi.

Il Legale Rappresentante della Ditta affidataria dichiara l'accettazione e condivisione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) o eventuale proposta per integrazione e/o modifica del DUVRI che la AnconAmbiente provvederà a consegnare all'appaltatore in fase di aggiudicazione.

La Ditta non avrà diritto a indennizzi per ritardi derivanti dalla presenza di altre imprese nell'ambito dell'espletamento del servizio.

L'impresa si obbliga a produrre un quadro riepilogativo dei conferimenti con cadenza mensile, entro il giorno 7 (sette) del mese successivo all'effettuazione del servizio, contenente per ogni conferimento le seguenti informazioni minime: luogo di produzione, destinatario, estremi FIR e Scheda SISTRI Area Movimentazione complete delle informazioni richieste dall'Accordo ADR, data, codice CER, attività di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., quantità (peso rilevato dal destinatario).

L'impresa affidataria del servizio, inoltre, dovrà obbligatoriamente allegare al quadro riepilogativo sopra richiamato anche l'indicazione mensile dei prezzi del London Metal Exchange, per poter consentire all'AnconAmbiente S.p.A. di emettere la fattura relativa.

ART. 11 – Riferimento a leggi e regolamenti

Il servizio dovrà essere eseguito in base alle norme indicate nel R.D. n. 827/24 e s.m.i. e alle condizioni del presente F.P.C. che fa parte integrante del Contratto. Il servizio in questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia di assegnazione del servizio e l'esecuzione delle opere pubbliche. La Ditta affidataria, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative inerenti agli interventi di cui al presente F.P.C., impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente F.P.C..

ART. 12 – Pagamenti e tracciabilità

La Ditta affidataria dovrà inviare all'AnconAmbiente S.p.A. il resoconto mensile dei conferimenti effettuati presso gli impianti di recupero all'uopo autorizzati, entro il 7° giorno del mese successivo.

Ricevuto il suddetto resoconto, saranno emesse da parte dell'AnconAmbiente S.p.A. fatture mensili il cui pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni d.f.f.m., subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di legge, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

Ogni transazione sarà effettuata su apposito conto corrente bancario che verrà comunicato alla Ditta in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo verranno forniti i dati IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati all'AnconAmbiente esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato.

In tal senso saranno riportati anche in fattura i dati IBAN del conto corrente in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative all'appalto.

Ogni modificazione in ordine al conto corrente indicato ed ai soggetti delegati ad operare sullo stesso verranno tempestivamente comunicati per iscritto alla Ditta.

In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali").

Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, AnconAmbiente S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 13 - Subappalto

Il subappalto dell'attività di trasporto è ammesso.

In nessun caso l'AnconAmbiente S.p.A. intratterrà rapporti diretti con i subappaltatori autorizzati, restando la Ditta affidataria l'unica referente dell'AnconAmbiente S.p.A. e, come tale, responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni subappaltate e del loro pagamento ai subappaltatori in conformità alle previsioni del contratto di subappalto.

I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati dalla Ditta affidataria.

Nel caso di ricorso all'istituto del subappalto la Ditta affidataria dovrà dimostrare il possesso dei requisiti così come indicato all'Art. 7 del presente F.P.C..

ART. 14 – Garanzie di buona esecuzione del servizio

Il servizio deve essere svolto a regola d'arte, con l'impiego di personale, attrezzature e materiali, rispondenti alla norma vigente ed in particolare a quanto indicato all'ART. 10 – Obblighi e responsabilità della Ditta affidataria e all'ART. 11 – Riferimento a leggi e regolamenti.

La Ditta affidataria è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti che si dovessero manifestare a seguito dello svolgimento del servizio. Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile della AnconAmbiente S.p.A., siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione dolosa o non riconducibili all'esecuzione del servizio.

AnconAmbiente S.p.A. si riserva di effettuare controlli per verificare la corretta modalità di esecuzione del servizio affidato per tutta la durata del contratto, al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni del FPC e del contratto. La Ditta affidataria è obbligata a fornire la massima collaborazione al personale incaricato dell'effettuazione dei controlli dall'AnconAmbiente S.p.A. Sono previste principalmente le seguenti tipologie di controllo:

- corrispondenza dell'esecuzione del servizio a quanto dichiarato in sede di offerta;
- controllo che il personale dipendente si avvalga dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente forniti in dotazione dalla Ditta affidataria.

Qualora i controlli evidenziassero elementi che, a giudizio dell'AnconAmbiente S.p.A., fossero suscettibili di arrecare pregiudizio in conseguenza delle modalità di esecuzione del servizio offerto o che in ogni caso implicassero difformità dagli obblighi assunti ai sensi del presente FPC, il personale preposto di AnconAmbiente S.p.A. provvederà a redigere un verbale elencante dette irregolarità, eventualmente sottoscritto dal rappresentante della Ditta affidataria. Copia del verbale, con l'indicazione degli interventi da eseguire, senza oneri aggiuntivi a carico dell'AnconAmbiente S.p.A., e dei rispettivi termini per l'esecuzione, sarà inviato a mezzo PEC o fax. Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'AnconAmbiente S.p.A. con cui si notificano i difetti riscontrati nello svolgimento del servizio e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta affidataria è tenuta ad adempiere a tale obbligo. In caso contrario AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di procedere al servizio con terzi, addebitando alla Ditta affidataria il maggior prezzo, fatto salvo l'applicazione delle penali di cui all'ART. 16 – Penali.

ART. 15 – Accettazione dell'esecuzione del servizio

AnconAmbiente S.p.A. sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare l'esecuzione del servizio o rifiutarlo qualora risulti incompleto ed in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche e legislative. L'assenza della Ditta affidataria durante le fasi di verifica e accettazione dell'esecuzione del servizio espletato, non invalida il risultato dello stesso. L'accettazione del servizio non esonera comunque la Ditta affidataria da eventuali difetti ed imperfezioni che vengano in seguito accertate; in tal caso la Ditta affidataria è invitata da AnconAmbiente S.p.A. ad assistere ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi ad ogni effetto.

ART. 16 – Penali

Qualora si dovessero individuare esecuzioni e/o prestazioni che si rilevano non essere conformi rispetto alle istruzioni indicate e prescritte negli articoli del presente FPC, verranno applicate le seguenti penalità:

- 250 € (duecentocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nel ritiro del materiale rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente o quanto concordato nel calendario di ritiro;
- 250 € (duecentocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'unità di carico sostitutiva (nel caso di unità di carico danneggiate);
- 250 € (duecentocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nella consegna delle unità di carico per l'inizio del servizio.

AnconAmbiente S.p.A., in caso di mancata esecuzione del servizio potrà provvedere direttamente, nel modo più rapido e di sua convenienza, all'esecuzione dello stesso, con diritto di rivalsa nei confronti della Ditta affidataria, pretendendo il risarcimento di tutti gli oneri affrontati, oltre che la decurtazione della somma equivalente alle penalità applicate.

Tale evento potrà comportare a discrezione dell'AnconAmbiente S.p.A. l'incameramento della cauzione e la rescissione del contratto.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la Ditta affidataria e di affidare il servizio anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della cauzione .

La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell'applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti. Operata la contestazione dell'inadempienza, la Ditta affidataria ha facoltà di produrre le sue controdeduzioni entro e non oltre tre giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AnconAmbiente S.p.A. ovvero

non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l'AnconAmbiente S.p.A. procede all'applicazione della penale mediante escussione della cauzione. Sia la contestazione di inadempimento, sia l'irrogazione della penale sono comunicate con PEC.

ART. 17 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva

L'aggiudicazione del servizio è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel FPC. Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, AnconAmbiente S.p.A. non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni, la Ditta affidataria dovrà provvedere al deposito della cauzione definitiva secondo quanto prescritto ai sensi dell'art. 54 del Regio Decreto n. 827/1924.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme non pagate.

ART. 18 – Responsabilità e polizze assicurative

La Ditta affidataria assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della AnconAmbiente S.p.A. o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

La Ditta affidataria è responsabile verso la AnconAmbiente S.p.A. e i terzi del servizio e dei danni che dovessero occorrere nel corso dello svolgimento dello stesso ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Resta, pertanto, a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte dell'AnconAmbiente S.p.A.

L'AnconAmbiente S.p.A. potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta affidataria per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

La Ditta affidataria, all'atto della stipulazione del contratto, deve consegnare all'AnconAmbiente S.p.A. copia di polizza assicurativa rilasciata da primaria società, per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa del servizio come definito all'art. 1 con massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro con il limite di:

- € 500.000,00 per ogni persona lesa;
- € 500.000,00 per danni a cose.

La Ditta si impegna a presentare ad AnconAmbiente S.p.A. copia della polizza, e a presentare, a ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

La Ditta decade dall'assegnazione del servizio qualora, prima dell'avvio del servizio, non si ponga in regola con l'adempimento relativo alle polizze assicurative in oggetto, riservandosi in tal caso l'AnconAmbiente S.p.A. di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

AnconAmbiente S.p.A. è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo FPC.

La Ditta affidataria solleva AnconAmbiente S.p.A. da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

ART. 19 – Facoltà di recesso

AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo PEC, almeno 3 giorni naturali e consecutivi prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale fermo restando eventuali diverse discipline di legge in materia. In caso di recesso del contratto, per cause imputabili alla Ditta affidataria, nulla sarà dovuto in termini economici.

ART. 20 – Risoluzione del contratto

Salve le ipotesi regolate nel presente FPC, la risoluzione del contratto sarà regolata dalle disposizioni del Codice Civile, articoli 1453 e seguenti. In caso di risoluzione del contratto imputabile alla Ditta affidataria, la

AnconAmbiente S.p.A. avrà diritto ad escutere la garanzia definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvi in ogni caso il risarcimento delle spese e del danno ulteriore.

La AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile nel caso di:

- a. per frode nell'esecuzione del servizio;
- b. nel caso di manifesta incapacità nell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del servizio;
- c. qualora dovessero verificarsi più di 3 reiterate e gravi violazioni in un anno degli obblighi contrattuali adeguatamente documentate, non risolte a seguito di formali diffide da parte della AnconAmbiente S.p.A.;
- d. qualora il ritardo nell'esecuzione del servizio dovesse protrarsi per più di 5 giorni rispetto alla data stabilita;
- e. qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f. in caso di sospensione del servizio da parte della Ditta affidataria senza giustificato motivo;
- g. in caso di subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente consentiti dal presente FPC e dalla legislazione vigente;
- h. mancato reintegro del deposito cauzionale ;
- i. per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta affidataria;
- j. per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- k. violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne la AnconAmbiente S.p.A. da ogni azione o pretesa di terzi;
- l. violazione dell'obbligo di acconsentire l'effettuazione di verifiche e controlli da parte del personale incaricato dalla AnconAmbiente S.p.A.;
- m. mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme che disciplinano l'oggetto del servizio;
- n. inosservanza degli obblighi di riservatezza.

In caso di risoluzione del contratto la Ditta affidataria si impegnerà a fornire all'AnconAmbiente S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originaria Ditta affidataria.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo mail PEC. L'esecuzione in danno non esime la Ditta affidataria dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto per le mancanze ed inadempienze di cui sopra l'AnconAmbiente S.p.A. non riconoscerà alla Ditta affidataria alcun importo per il servizio svolto.

ART. 21 – Disposizioni

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 22 – Fallimento o morte della Ditta affidataria o variazione della ragione sociale

In caso di fallimento della Ditta affidataria, l'affidamento si intenderà senz'altro revocato e AnconAmbiente S.p.A. provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell'AnconAmbiente S.p.A. scegliere nei confronti dell'erede della Ditta affidataria, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

La Ditta affidataria dovrà comunicare alla AnconAmbiente S.p.A. qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della Ditta indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

ART. 23 – Osservanza di leggi e decreti

La Ditta affidataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del Foglio Patti e Condizioni in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente FPC. La Ditta affidataria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela

antifortunistica e sociale delle maestranze addette per lo svolgimento del servizio in oggetto del presente FPC. La Ditta affidataria, nell'esecuzione del servizio, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dello svolgimento del servizio stesso.

- In particolare il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.
- L'Appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente paragrafo.
- L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i..

ART. 24 – Protezione dei dati personali

La Ditta affidataria dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello corso del servizio, le quali non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte della Ditta affidataria stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente FPC. L'inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e l'AnconAmbiente S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il trattamento dei dati personali da parte della AnconAmbiente S.p.A., viene effettuato ai fini contabili e fiscali. Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l'eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini.

ART. 25 - Accettazione del Foglio Patti e Condizioni

A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente “Foglio Patti e Condizioni” e relativi allegati debbono essere firmati in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta affidataria ed allegati ai documenti di gara.

ART. 26 – Definizione delle controversie

Ogni eventuale controversia tra l'AnconAmbiente S.p.A. e la Ditta affidataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Ancona.

ART. 27 - Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente Foglio Patti e Condizioni i seguenti allegati:

- “Modello di Offerta”;
- DUVRI.

Si informa che il referente tecnico per la zona di Ancona è il Sig. Paolo Forti contattabile al n° 0712809847 email p.forti@anconambiente.it, per la zona di Fabriano è il sig. Andrea Cardoni tel. 3407622080 email a.cardoni@anconambiente.it; per qualsiasi informazione o chiarimento amministrativo il referente è il sig. Cristiano Feliziani rintracciabile al n. tel. 071 2809828 e-mail: c.feliziani@anconambiente.it.